

Condizioni generali di contratto per acquisti del Gruppo Webasto (07 / 2020)

1. Campo di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto per acquisti di Webasto SE e delle società del Gruppo conformemente ai §§ 15 e ss. AktG [Legge tedesca sulle società per azioni] (singolarmente o insieme anche "**Webasto**" oppure "**Gruppo Webasto**") si applicano alla produzione, l'acquisizione, la fornitura, la prestazione e/o l'acquisto di prodotti di qualsiasi tipo, in particolare di prototipi, parti, pezzi di ricambio, componenti, aggregati, sostanze, materiali, diritti, servizi, macchine e impianti per la produzione e/o sistemi, compreso il software in essi contenuto o ad essi relativo nonché la relativa documentazione con il codice sorgente e il codice oggetto di questo software (insieme "**oggetti di fornitura**"), che Webasto riceve di volta in volta da un fornitore ("**fornitore**") allo scopo di produrre i prodotti Webasto e/o altrimenti per lo svolgimento dell'attività commerciale di Webasto ("**CGC Webasto**"). Le CGC Webasto sono consultabili e disponibili sul seguente sito: <https://www.webasto-group.com/en/the-company/supplier-portal/> ("**portale dei fornitori**").
- 1.2 I rapporti giuridici tra Webasto e il fornitore (di seguito Webasto e fornitore rispettivamente detti singolarmente la "**parte**" o insieme le "**parti**") nell'ambito dell'acquisto di oggetti di fornitura da parte di Webasto si basano esclusivamente sulle disposizioni delle presenti CGC Webasto, di cui sono parte componente integrale le condizioni generali di contratto Webasto per l'acquisto di utensili ("**CGC Webasto utensili**") e la direttiva Webasto sulla qualità per i fornitori nella versione di volta in volta attuale ("**QW1**"), che possono anche essere consultate sul portale dei fornitori. Ciò vale anche per tutti i rapporti giuridici futuri per l'acquisto di oggetti di fornitura, anche se in quella sede non viene nuovamente concordata espressamente la validità delle disposizioni di queste CGC Webasto. L'accettazione di oggetti di fornitura del fornitore oppure l'esecuzione di pagamenti da parte di Webasto al fornitore senza obiezione non costituisce in alcun caso il riconoscimento di condizioni diverse del fornitore. Webasto non riconosce alcune condizioni generali, supplementari o contraddittorie di contratto oppure condizioni contenute in offerte o accettazioni del fornitore ed esse non diventano parte integrante del contratto di fornitura, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente per iscritto. Non è necessaria un'ulteriore opposizione separata o nel singolo caso.
- 1.3 Il fornitore deve far sì che trovino applicazione le disposizioni di queste CGC Webasto nel loro contenuto presso subfornitori e/o terzi autorizzati dal fornitore (vedi punto 3) per l'adempimento di obblighi di fornitura e prestazione nei confronti di Webasto. Il fornitore è obbligato a far sì che i suoi subfornitori o terzi si comportino conformemente alle disposizioni di queste CGC Webasto e riconoscano a Webasto i diritti formulati nella presenti CGC Webasto.
- 1.4 Modifiche, integrazioni e accordi accessori di queste CGC Webasto e del contratto di fornitura (vedi sotto punto 2.3) necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per la modifica del requisito della forma scritta conformemente al punto 1.4 frase 1.

2. Ordini, contratti di fornitura, pianificazione consegne previste, modifiche

- 2.1 Ordini, contratti di fornitura, pianificazione di consegne previste per l'acquisto di oggetti di fornitura nonché la loro accettazione, modifiche e integrazioni necessitano della forma scritta, ma possono avvenire anche per fax o teletrasmissione di dati. Contratti di fornitura sono inoltre posti in essere quando il fornitore inizia a fornire la prestazione oppure a fornire l'oggetto della fornitura, che sono oggetto dell'ordine oppure dell'offerta di stipulare un contratto di fornitura oppure dalla pianificazione di consegne previste.
- 2.2 Un ordine da parte di Webasto è un'offerta nei confronti del fornitore di stipulare un contratto di fornitura. Prima che il fornitore lo accetti, un ordine può essere revocato da Webasto in qualsiasi momento e senza alcuna responsabilità nei confronti del fornitore. Un ordine non costituisce un'accettazione di un'offerta del fornitore, sempre che ciò non sia dichiarato espressamente nell'ordine. Riferimenti, in ordini, a offerte o comunicazioni del fornitore valgono esclusivamente riguardo all'oggetto cui si fa riferimento e solo nella misura in cui l'ordine non sia in contraddizione con l'oggetto cui si fa riferimento. Pianificazioni di consegne previste da parte di Webasto sono vincolanti, a meno che il fornitore non faccia obiezione per iscritto a Webasto entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine perché quantità o scadenze sono inaccettabili e indichi i primi termini di consegna possibili.
- 2.3 L'ordine o una pianificazione di consegne previste e le CGC Webasto sono considerati accettati dal fornitore nella loro totalità e senza modifiche, nel momento in cui il fornitore accetta un ordine oppure una pianificazione di consegne previste per iscritto oppure nell'ambito dello scambio dati elettronico oppure comincia a fornire o ad eseguire prestazioni che sono oggetto dell'ordine o della pianificazione di consegne previste. Ogni ordine accettato o pianificazione di consegne previste o qualsiasi altro accordo stipulato altrimenti su produzione, acquisizione, consegna e/o altra fornitura di oggetti di fornitura viene anche denominato "**contratto di fornitura**" ai sensi di queste CGC Webasto.
- 2.4 La produzione di campioni, in particolare nell'ambito di un lavoro di sviluppo, prima dell'inizio della produzione in serie o di modifiche nella produzione in serie, avviene di volta in volta sulla base del disegno e, se disponibili, del capitolato e/o capitolato d'onere approvato da Webasto, rispettivamente nella versione attuale (complessivamente "**specifiche tecniche**"). Il fornitore è tenuto a controllare modifiche e miglioramenti delle specifiche

tecniche, che risultano nell'ambito della produzione della prima campionatura perché sia idonea allo scopo previsto e per quanto riguarda i requisiti di qualità e a comunicarle a Webasto. Su richiesta di Webasto le specifiche tecniche vengono adattate di conseguenza. L'incarico del fornitore per la produzione in serie avviene sulla base delle specifiche tecniche modificate.

- 2.5 Quantità e termini di consegna sono fissati esclusivamente in ordini o pianificazione di consegne previste. Il fornitore è tenuto ad assicurare le capacità necessarie, onde poter realizzare le quantità, compresi i quantitativi previsti da ordini o pianificazione di consegne previste. Se non regolato diversamente nella pianificazione delle consegne previste, la pianificazione delle consegne previste rappresenta di volta in volta un'autorizzazione a produrre per un periodo di tempo di quattro (4) settimane ed un'approvazione dei materiali per un periodo di tempo di ulteriori quattro (4) settimane. Altri quantitativi previsti da ordini o pianificazione di consegne previste sono considerati non vincolanti. Un obbligo di acquisto da parte di Webasto è limitato ai periodi di tempo di approvazione di cui sopra.
- 2.6 Webasto si riserva il diritto di apportare o di chiedere al fornitore di apportare in qualsiasi momento modifiche per quanto riguarda l'oggetto di fornitura, le specifiche tecniche e/o i processi di un contratto di fornitura. Il fornitore esporrà senza indugio, di regola non più tardi di dieci (10) giorni, le conseguenze di tale modifica su prezzo e termine di consegna per mezzo di un cosiddetto "cost break down" e appropriata documentazione. Nel caso in cui da una siffatta modifica segua necessariamente una differenza nel prezzo o nei tempi previsti, Webasto e il fornitore concorderanno un adeguamento appropriato del contratto di fornitura.

3. Incarico di terzi, trasferimento di produzione

- 3.1 Prima di subappaltare a terzi, il fornitore si obbliga a informarne Webasto per iscritto nonché a procurarsi prima l'approvazione scritta di Webasto per il subappalto. Webasto rifiuterà l'approvazione solo per giusta causa. Nonostante il subappalto a terzi resta salva comunque la responsabilità legale diretta del fornitore nei confronti di Webasto.
- 3.2 Il fornitore si obbliga inoltre, in caso di produzione di oggetti di fornitura, a non trasferire in un altro luogo la produzione e/o il luogo di produzione dell'oggetto di fornitura o parti di esso senza previa approvazione scritta da parte di Webasto.

4. Termini e date di consegna, interruzioni di fornitura, ritardi di consegna

- 4.1 I termini e le date di consegna riportati nell'ordine e/o nella pianificazione di consegne previste sono vincolanti. Perché data e termine di consegna siano rispettati, fa fede l'arrivo dell'oggetto di fornitura presso lo stabilimento da rifornire o la sede di Webasto.
- 4.2 Se non concordato diversamente, la consegna degli oggetti di fornitura avviene "franco fabbrica" (Incoterms 2010 DDP) e comprende la riconsegna dell'imballaggio riutilizzabile al fornitore a spese dello stesso.
- 4.3 Il fornitore è tenuto a comunicare per iscritto a Webasto immediatamente circostanze tali da poter comportare interruzioni di fornitura, in particolare consegne ritardate o solamente parziali. Nel far ciò, il fornitore deve comunicare le misure rilevanti, in particolare anche un adeguato piano d'emergenza, grazie al quale egli intende evitare l'interruzione di fornitura o le sue conseguenze.
- 4.4 Il fornitore si fa carico di tutti i costi di Webasto e dei clienti di Webasto (in particolare, costi aggiuntivi di trasporto merci, costi di riconversione, turni extra, spese supplementari per acquisti di rimpiazzo) causati dal mancato rispetto dei termini di consegna a lui imputabile. In caso di ritardo del fornitore su un termine di consegna, Webasto ha il diritto di esigere come compensazione un forfait pari allo 0,5% del valore dell'ordine ovvero della pianificazione di consegne previste per ogni settimana iniziata di ritardo, tuttavia al massimo il 5% dell'ordine ovvero della pianificazione di consegne previste. Al fornitore è riservato espressamente il diritto di provare che Webasto ha subito un danno esiguo o non ha subito un danno. Resta salvo da parte di Webasto il diritto di far valere altri danni.
- 4.5 In caso di accettazione incondizionata della consegna ritardata, Webasto si riserva espressamente di esercitare in seguito i diritti di cui al punto 4. L'accettazione incondizionata della consegna ritardata non costituisce inoltre una rinuncia agli altri diritti al risarcimento che spettano a Webasto.
- 4.6 Qualora il fornitore non sia in grado stabilmente di rispettare i termini, egli è obbligato, dopo che sia stata fissata una scadenza e su richiesta di Webasto, a riconsegnare immediatamente tutti gli utensili/dispositivi necessari alla produzione che sono proprietà di Webasto nonché, in forza di diritto derivato, anche utensili/dispositivi di proprietà di terzi (vedi anche punto 16.1), di modo che Webasto possa produrre in proprio o far produrre da terzi gli oggetti di fornitura per la durata dell'impedimento del fornitore. Il fornitore si fa carico dei costi del trasferimento di produzione qualora egli sia responsabile del ritardo. Sono esclusi diritti del fornitore a causa del trasferimento di produzione. Sono fatti salvi ulteriori diritti al risarcimento di Webasto.
- 4.7 Consegne anticipate, consegne parziali o consegne di quantità maggiori necessitano di previa approvazione scritta di Webasto. In caso di mancanza di una tale approvazione, Webasto ha il diritto di rifiutare l'accettazione

di questa consegna oppure di rispedirla indietro a spese del fornitore. Independentemente dalla previa autorizzazione di Webasto, il fornitore è tenuto a rimborsare a Webasto i costi, le spese e i danni causati dalle consegne anticipate, consegne parziali o consegne di quantità maggiori, compresi i costi di trasporto maggiorati causati da dette consegne.

5. Forza maggiore

- 5.1 Forza maggiore, conflitti sindacali, disordini, provvedimenti di autorità pubbliche e altre interruzioni operative di cui non si risponde oppure altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi esonerano le parti dal loro obbligo di adempimento per la durata del loro effetto. Ciò vale anche quando questi eventi si presentano in un momento in cui la parte interessata è in ritardo. Webasto ha il diritto di acquistare altrove per la durata del ritardo.
- 5.2 Nella misura in cui l'interruzione sia di durata non irrilevante e comporti una notevole riduzione del fabbisogno, Webasto è autorizzato – fatti salvi gli altri diritti - a recedere dal contratto di fornitura per quanto riguarda la parte non ancora realizzata dello stesso. Un impedimento di prestazione imputabile a Webasto non autorizza Webasto al recesso.
- 5.3 Le parti sono obbligate, entro limiti ragionevoli, a far pervenire rispettivamente all'altra parte immediatamente le informazioni necessarie, a intraprendere tutto quanto sia possibile al fine di eliminare l'interruzione e/o attenuare le conseguenze della stessa. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Webasto su ritardi che vanno delineandosi conformemente al punto 5.1. In caso di mancato avvertimento o di avvertimento in ritardo e il fornitore risponde del mancato avvertimento ovvero del ritardo nell'avvertire, egli è tenuto a compensare il danno che avrebbe potuto essere evitato se la comunicazione fosse stata tempestiva. Le parti sono inoltre tenute a cercare mezzi e vie alternative, al fine di rendere ancora possibile l'adempimento degli obblighi di prestazione ed eventualmente adeguare in buona fede i loro obblighi per il periodo d'interruzione alle circostanze cambiate. Non appena l'interruzione non sussiste più vanno adempiuti gli obblighi di prestazioni originari delle parti.
- 5.4 Il fornitore si obbliga a presentare a Webasto un piano di emergenza adeguato per l'eventualità dei casi d'interruzione di cui al punto 5.1.

6. Controllo delle merci in uscita, imballaggio, spedizione, attestazione di origine

- 6.1 Il fornitore esegue un controllo delle merci in uscita riguardo a vizi dell'oggetto di fornitura.
- 6.2 Tutti gli oggetti di fornitura devono essere adeguatamente imballati, contrassegnati e spediti secondo la diligenza commerciale in un modo tale da garantire le spese di spedizione più basse. Se non concordato diversamente, gli oggetti di fornitura da consegnare vanno inoltre imballati conformemente alle relative direttive Webasto rispettivamente attuali (disponibili sul portale dei fornitori). Il fornitore risponde dei danni dovuti a imballaggio difettoso, vale a dire che non corrisponde alle attuali specifiche d'imballaggio Webasto e/o ad altre eventuali disposizioni.
- 6.3 Il fornitore è tenuto a procurare immediatamente tutta la documentazione e altre informazioni necessarie conformemente alle disposizioni doganali o altri regolamenti statali applicabili, in particolare a) documentazione relativa alla restituzione di dazi doganali e b) tutte le attestazioni di origine nonché c) tutte le altre informazioni che si riferiscono all'origine commerciale o preferenziale degli oggetti di fornitura e materiali in essi contenuti.
- 6.4 Nel caso in cui Webasto stabilisca un determinato spedizioniere o mezzo di trasporto, il fornitore eseguirà il trasporto di conseguenza con detto spedizioniere o mezzo di trasporto.

7. Qualità

- 7.1 Il fornitore garantisce che le sue consegne e prestazioni e i suoi servizi sono adatti all'uso previsto e che sono di qualità ineccepibile per quanto riguarda i materiali usati e la loro realizzazione. Per le sue consegne e prestazioni, il fornitore deve rispettare lo stato attuale di scienza e tecnica, le specifiche concordate, le norme in materia di qualità, ambiente, immissioni, sicurezza e obblighi di test nonché i dati tecnici concordati. Modifiche dell'oggetto di consegna e modifica di materiali, utensili o processi di produzione necessitano di previa approvazione scritta di Webasto. Il fornitore è tenuto a verificare le specifiche tecniche e a comunicare a Webasto immediatamente eventuali modifiche necessarie, in particolare indispensabili a migliorare la qualità.
- 7.2 Per quanto riguarda la procedura di garanzia della qualità delle consegne che il fornitore dovrà rispettare vale la QW1 nella versione rispettivamente attuale. Il fornitore rispetterà le procedure e gli obblighi di documentazione contenuti in QW1. Ulteriori requisiti specifici per determinate parti possono inoltre essere documentati in accordi di qualità separati. Le procedure descritte in QW1 per prime campionature vengono integrate con i requisiti documentati nei rispettivi ordinativi di prime campionature.
- 7.3 Il fornitore garantisce che gli oggetti di fornitura e i processi necessari alla loro produzione e/o lavorazione sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali validi per l'oggetto di fornitura nel rispettivo paese di produzione e nei mercati di vendita per i prodotti, in cui gli oggetti di consegna sono montati e/o per

i quali vengono usati. Il fornitore è tenuto a esonerare Webasto da qualsiasi rivendicazione di diritto pubblico o privato derivante da una violazione di dette disposizioni. Tutti i documenti d'ispezione e certificati necessari devono essere consegnati dal fornitore come concordato. Egli è inoltre tenuto a immettere a sue spese le informazioni richieste nei sistemi che servono a rispettare le disposizioni di cui alle cifre precedenti (ad es. l'International Material Database System "IMDS").

- 7.4 Nella sua documentazione concernente la qualità, il fornitore riporterà quando, in che modo e da parte di chi è stata assicurata la produzione esente da vizi dell'oggetto di consegna ovvero delle consegne e produrrà la relativa documentazione di prova, che su richiesta deve essere immediatamente messa a disposizione di Webasto. Detta documentazione deve essere conservata ancora per quindici (15) anni anche una volta terminata la produzione in serie di clienti di Webasto, per cui sono stati usati gli oggetti di consegna e, se necessario, presentata a Webasto. Al fornitore è permesso di ridurre la durata di custodia della documentazione, nel caso in cui possa escludere pericoli per la vita e la salute legati all'uso degli oggetti di consegna, vale a dire in particolare nel caso in cui gli oggetti di consegna siano montati in prodotti Webasto. Il fornitore è tenuto a vincolare in eguale misura i subfornitori, nell'ambito delle possibilità di legge. Gli altri requisiti specifici della documentazione di prova e della sua archiviazione risultano da QW1.
- 7.5 Indipendentemente da ciò, il fornitore è tenuto a controllare a intervalli regolari la qualità degli oggetti di consegna ordinati per garantirne la conformità con i requisiti di qualità di QW1 ovvero i requisiti di qualità concordati nonché a presentare la documentazione di ispezione concordata. Il fornitore informerà immediatamente Webasto per iscritto di fronte a problemi di qualità degli oggetti di fornitura. Inoltre, le parti s'informeranno a vicenda su possibilità di un miglioramento della qualità.
- 7.6 Webasto ha il diritto, previo avviso, di informarsi sul luogo presso il fornitore circa il rispetto delle disposizioni di qualità e del sistema di gestione della qualità e di prendere visione della rispettiva documentazione. Nell'occasione il fornitore darà il suo appoggio a Webasto nella misura necessaria, metterà a disposizione documenti e fornirà ragguagli.
- 7.7 Nel caso e nella misura in cui oggetti di consegna o parti di essi siano rilevanti per la sicurezza a norma di leggi, direttive o altre disposizioni comunque applicabili nazionali e/o straniere, il fornitore si obbliga, su richiesta di Webasto, a documentare per almeno dieci (10) anni e ad archiviare l'omologazione e il processo di produzione degli oggetti di fornitura, in particolare la modalità (metodi di test), da parte di chi (persona fisica/giuridica) e con quale risultato sono stati testati gli oggetti di consegna con funzione di sicurezza e/o parti di essi, conformemente alle specifiche tecniche. Qualora autorità preposte alla sicurezza degli autoveicoli, alla normativa in materia di emissioni o simili, chiedano di prendere visione del ciclo produttivo e della documentazione d'ispezione per controllare l'osservanza di determinati requisiti, su richiesta di Webasto il fornitore si dichiara disposto a concedere loro gli stessi diritti nel suo stabilimento e dar loro ogni ragionevole sostegno.

8. Competitività

- 8.1 Base commerciale dei contratti di fornitura è la condizione che il fornitore resti competitivo per quanto riguarda prezzi, qualità, capacità innovativa degli oggetti di consegna e sicurezza di rifornimento.
- 8.2 Nel caso in cui vengano offerti a Webasto prodotti, merci e/o servizi paragonabili agli oggetti di fornitura a condizioni più competitive, Webasto informa per iscritto al riguardo il fornitore e gli pone un termine adeguato entro cui ripristinare la piena competitività degli oggetti di fornitura. All'uopo, il fornitore appronta senza indugio un catalogo di provvedimenti volti a ripristinare la competitività e lo mette a disposizione di Webasto assieme ad un'offerta corretta. Laddove Webasto accetti l'offerta corretta volta a ripristinare la competitività, il contratto di fornitura valido sino a quel momento viene proseguito alle condizioni modificate e il fornitore è tenuto ad implementare e garantire le misure concordate di ripristino della competitività degli oggetti di consegna come da offerta corretta entro il termine adeguato posto da Webasto. L'obbligo di mantenimento della competitività è un obbligo contrattuale essenziale. In caso di violazione, Webasto può chiedere un adeguamento oppure disdire immediatamente per giusta causa il contratto di fornitura in parte o per intero.

9. Prezzi, fattura, pagamento, cessione a terzi

- 9.1 I prezzi concordati s'intendono al netto dell'IVA di volta in volta applicabile. I prezzi sono prezzi fissi e rappresentano il prezzo complessivo di produzione e consegna degli oggetti di fornitura compreso l'imballaggio nell'ambito di un contratto di fornitura. Senza previa approvazione scritta da parte di Webasto, il fornitore non ha il diritto di adeguare i prezzi o di fatturare costi aggiuntivi di qualsiasi tipo.
- 9.2 Se non concordato diversamente negli ordinativi, le fatture del fornitore – indipendentemente dal trasferimento concordato del rischio di perimento degli oggetti di consegna di Webasto – sono esigibili sessanta (60) giorni dopo l'arrivo dell'oggetto oppure degli oggetti di fornitura come da contratto e dopo che è pervenuta regolare e verificabile fattura. La fattura deve rispettare i requisiti di legge, in particolare deve riportare il numero d'identificazione IVA o codice fiscale, data della fornitura o prestazione, quantità e tipo degli oggetti di fornitura fatturati. Vanno inoltre indicati nella fattura codice del fornitore, numero della bolla di consegna, numero e data dell'ordinazione (oppure del contratto di fornitura ovvero della pianificazione di consegne previste). Senza

l'indicazione del numero completo di ordinativo, Webasto può respingere la fattura perché non valida. Fa testo per l'inizio dei termini di esigibilità concordati il ricevimento di una relativa, regolare fattura rettificata.

- 9.3 In caso di accettazione di consegne anticipate è rilevante, per l'esigibilità del pagamento, il termine di consegna concordato. I pagamenti sono effettuati per bonifico, a mezzo assegno oppure – se concordato – per accredito bancario e con riserva di revisione contabile.
- 9.4 In caso di consegne difettose, Webasto ha il diritto di trattenere il pagamento in proporzione al valore fino all'adempimento regolare.
- 9.5 In assenza di previa approvazione scritta da parte di Webasto, il fornitore non ha diritto di cedere i propri crediti nei confronti di Webasto a terzi o di farli incassare da terzi. Qualora il fornitore, contrariamente al punto 9.5 frase 1, ceda a un terzo senza approvazione i propri crediti nei confronti di Webasto, Webasto può – una volta data la sua approvazione – scegliere con effetto liberatorio di pagare il fornitore o il terzo. Qualora sussista una riserva di proprietà prolungata di un subfornitore nei confronti del fornitore, l'approvazione di Webasto alla cessione a Webasto è da considerarsi data.

10. Denuncia dei vizi

- 10.1 Una volta pervenuta la consegna, Webasto eseguirà un controllo dell'identità e delle quantità sulla base della bolla di consegna e controllerà gli oggetti consegnati in vista di danni evidenti da trasporto e altri danni esterni riconoscibili. Qualora Webasto scopra, così facendo, un vizio, Webasto lo denuncerà immediatamente al fornitore. Vizi non riconosciuti così facendo saranno denunciati da Webasto al fornitore entro un termine adeguato, non appena essi vengano accertati nell'ambito di un regolare processo aziendale. Il fornitore rinuncia in quanto a ciò all'eccezione del reclamo ritardato.
- 10.2 Eventuali pagamenti effettuati prima che siano accertati vizi, ispezioni da parte di Webasto e/o del cliente, l'accettazione di oggetti di forniture e/o altre autorizzazioni non costituiscono il riconoscimento dell'esenzione da vizi degli oggetti di fornitura e non esonerano il fornitore dalla sua garanzia e/o dalla sua responsabilità conformemente alle disposizioni del contratto di fornitura ovvero di queste CGC Webasto.

11. Reclami per vizi

- 11.1 Indipendentemente dalla garanzia di cui al punto 11., il fornitore garantisce che tutti gli oggetti forniti a) corrispondano alle specifiche tecniche, in particolare ai campioni e ai disegni, come pure a tutti gli altri requisiti richiesti, b) siano esenti da vizi nella costruzione, produzione e materiale, c) abbiano la qualità di mercato, almeno tuttavia la qualità concordata e d) siano idonei agli scopi specifici per i quali vengono acquistati. Oggetti di fornitura per i quali si costata che non corrispondono a uno dei requisiti di cui sopra, sono considerati **"oggetti di fornitura difettosi"**.
- 11.2 Qualora prima dell'inizio della produzione (lavorazione o montaggio) o dell'uso si scoprono oggetti di fornitura difettosi, Webasto è tenuto, fissando un termine adeguato, a permettere al fornitore di selezionare ed eliminare il vizio oppure di eseguire una fornitura supplementare (sostitutiva), a meno che ciò non sia accettabile per Webasto. Nel caso in cui ciò sia inaccettabile per Webasto, in particolare in vista del regolare processo produttivo, di un'attività priva d'inconvenienti oppure per attenuare il danno presso Webasto o un cliente di Webasto, Webasto può procedere in proprio all'eliminazione del danno o incaricare un terzo. I costi che ne derivano sono a carico del fornitore. Webasto informerà adeguatamente il fornitore circa l'eliminazione del danno.
- 11.3 Qualora l'errore sia accertato solo a produzione avviata, Webasto può chiedere la consegna di oggetti di fornitura esenti da vizi e rimborso delle spese maturate allo scopo di eliminare i vizi, in particolare costi di trasporto e d'infrastruttura, costi di lavoro (p. es. di analisi, eliminazione, smontaggio e montaggio), come pure costi di materiale. Nel caso in cui oggetti di fornitura si trovino alla Webasto o presso il cliente di Webasto, nel processo di produzione o distribuzione, oppure in uso del cliente finale, la fissazione di un termine per l'eliminazione dei vizi è da considerarsi superflua. Nel caso in cui gli oggetti di fornitura siano stati già incorporati e consegnati al cliente di Webasto, il fornitore riceverà parti da analizzare, sempre che Webasto le abbia avute dal suo cliente perché siano analizzate. Il fornitore riconosce l'accertamento di un vizio sulla base delle parti presentate dal cliente di Webasto o da terzi da questo incaricato (ad es. un'officina) quale prova del vizio anche senza ulteriore messa a disposizione degli oggetti di fornitura difettosi. I costi e le spese di cui al punto 11., se sostenuti, vanno rimborsati anche senza che sia necessario sostituire le parti difettose per eliminare i vizi, in particolare quando si tratta di installare software nuovo o esente da vizi.
- 11.4 Nel caso in cui gli oggetti di fornitura da sostituire non confluiscono nella diagnosi dei vizi o non vengano messi a disposizione del fornitore per un'analisi tecnica o una revisione, Webasto li rottamerà a spese del fornitore ovvero il fornitore è tenuto a rottamare a spese proprie gli oggetti di fornitura difettosi su richiesta di Webasto. Se non concordato diversamente, il fornitore non ha alcun diritto di distribuire o utilizzare gli oggetti di fornitura difettosi per fini propri o fini di terzi. Webasto si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi del fornitore conformemente al punto 11.4 presso il fornitore stesso.
- 11.5 In caso di vizi al fornitore non spetta un diritto di ritenzione.

- 11.6 Il periodo di garanzia per oggetti di fornitura forniti è pari a trentasei (36) mesi ad eccezione di oggetti di fornitura usati in prodotti Webasto e/o autoveicoli per il mercato nordamericano (USA, Canada, Puerto Rico, Messico), per i quali il periodo di garanzia è di quarantotto (48) mesi. Qualora il cliente di Webasto eserciti da parte sua diritti alla garanzia alla fine di questi periodi, i tempi suddetti si prolungano di altri sei (6) mesi. Il periodo di garanzia si calcola di volta in volta a partire dalla prima immatricolazione del prodotto finale (veicolo o macchinario) oppure, in caso di oggetti di fornitura per installazioni successive, a partire dal montaggio del prodotto Webasto presso il cliente. In entrambi i casi, tuttavia, il periodo massimo di garanzia è pari a sessanta (60) mesi a partire dal ricevimento in Webasto dell'oggetto di fornitura. I periodi di garanzia di cui sopra non valgono quando il fornitore ha taciuto dolosamente un vizio di un oggetto di fornitura e in questo caso i termini di legge di garanzia sono più lunghi. Laddove tuttavia i termini di legge di garanzia siano più brevi, anche in caso di dolo restano validi i periodi di garanzia di cui sopra. Qualora le disposizioni di legge al di fuori della Germania e/o di paesi in cui vengono venduti prodotti o pezzi di ricambio per essi di Webasto o clienti di Webasto prevedano un termine di prescrizione più lungo per reclami per vizi, detti termini più lunghi subentrano a quelli dei periodi di garanzia regolati nel presente punto 11.6.
- 11.7 Se non concordato diversamente in precedenza, sono fatti salvi dalle disposizioni del punto 11. ulteriori diritti al rimborso delle spese e dei danni causati dalla consegna di un oggetto di fornitura difettoso come pure tutti gli altri diritti in forza di legge o di contratto.

12. Responsabilità

- 12.1 Nel caso in cui Webasto sia chiamato a rispondere da parte di terzi a causa di responsabilità oggettiva, in particolare responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore è obbligato a esonerare Webasto da siffatti diritti e dalle spese e danni che ne derivano (comprese le spese di giudizio), nella misura in cui il vizio dell'oggetto di fornitura è stato causato dal fornitore stesso.
- 12.2 Nel caso in cui Webasto e/o terzi, in particolare costruttori degli autoveicoli (o di altri prodotti finali), in cui sono stati montati gli oggetti di fornitura o prodotti, componenti, software o sistemi, che contengono gli oggetti di fornitura, per decisione propria o a seguito di decisione dell'autorità pubblica mettano in atto provvedimenti volti a pervenire il danno, come ad esempio una campagna di richiamo, azione sul campo o in officina, misura di servizio di assistenza o altre misure (insieme "richiamo"), il fornitore risponde delle spese e dei danni che ne derivano (comprese le spese di giudizio), nella misura in cui detta operazione sia dettata dal vizio dell'oggetto di fornitura consegnato dal fornitore oppure da altra violazione del contratto di fornitura imputabile al fornitore.
- 12.3 Su richiesta, il fornitore supporterà adeguatamente Webasto al fine di chiarificare e respingere richieste di terzi. In presenza di casi siffatti di responsabilità, Webasto informerà in modo adeguato il fornitore sui fatti e gli darà opportunità di analizzare il caso, a meno che per motivi di particolare urgenza non sia possibile o non sia accettabile per Webasto l'informazione e il coinvolgimento del produttore.
- 12.4 Altri diritti in forza di legge o contrattuali di Webasto, in particolare derivanti da responsabilità da prodotto, atto illecito e/o gestione di affari senza mandato sono fatti salvi dalle disposizioni del punto 12.
- 12.5 Nel caso in cui, nell'ambito dell'adempimento dei suoi obblighi dal contratto di fornitura o da altri accordi, il fornitore di Webasto fornisca lavoratori a Webasto, ciò non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro tra Webasto e i lavoratori forniti. In questo caso sarà responsabile esclusivamente il fornitore del regolare versamento di tutte le eventuali imposte e tasse derivanti dall'attività del lavoratore prestato, in particolare per il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il fornitore esenterà Webasto integralmente e su semplice richiesta da tutti i diritti da ciò derivanti e/o dall'esercizio di diritti di terzi, in particolare derivanti da un'eventuale falso lavoro autonomo o dall'accusa di un falso lavoro autonomo.

13. Assicurazione

Il fornitore è tenuto ad assicurarsi adeguatamente riguardo agli obblighi presi. In particolare, il fornitore è obbligato a stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile d'impresa e – qualora il fornitore sia produttore degli oggetti di fornitura – con responsabilità allargata civile del fabbricante con copertura delle spese di smontaggio e montaggio nonché un'assicurazione volta a coprire i costi di azioni di richiamo di autoveicoli con un massimale adeguato pari ad almeno EUR 5 milioni e, per oggetti di fornitura con rischio maggiore, nella fattispecie componenti elettroniche, di almeno EUR 10 milioni per ciascun evento di danno. Il fornitore è tenuto a provare a Webasto prima della stipulazione del contratto l'esistenza di tale assicurazione per mezzo di conferma scritta dell'assicuratore, sia per quanto riguarda i contenuti assicurati sia per la somma assicurata. Ogni anno e non sollecitato, il fornitore fornisce prova scritta a Webasto l'esistenza di questa copertura tramite relativa conferma attuale del suo assicuratore.

14. Diritti di terzi, diritti di tutela, diritti d'uso

- 14.1 Il fornitore è tenuto ad assicurarsi che gli oggetti di fornitura, il processo produttivo e l'uso degli oggetti di fornitura non violino diritti di terzi, in particolare brevetti, disegni o modelli, diritti d'autore, disegni o modelli ornamentali e marchi nazionali o internazionali o altri diritti di proprietà intellettuale (insieme "**diritti di tutela**"). Il fornitore risponde delle spese e dei danni (comprese le spese di giudizio) derivanti dalla violazione di detti diritti. Il fornitore esonera inoltre Webasto da tutti i diritti e le richieste di terzi derivanti da un'oggettiva o presunta violazione di diritti di tutela dovuta all'uso o alla vendita degli oggetti di fornitura.
- 14.2 Le parti s'impegnano a informarsi immediatamente circa rischi di violazione di cui sono venute a conoscenza e presunti casi di violazione e a sostenersi vicendevolmente e gratuitamente nel difendersi da possibili rivendicazioni in ogni modo possibile ed adeguato, ad es. nel controllo e l'analisi di documenti.
- 14.3 Nella misura in cui siano necessari diritti di tutela e/o diritti d'autore del fornitore per l'uso da parte di Webasto degli oggetti di fornitura, il fornitore concede a Webasto il diritto globale, irrevocabile e gratuito di usare, riparare o riprodurre in proprio o da parte di terzi oggetti di fornitura consegnati nell'ambito di un contratto di fornitura.
- 14.4 Qualora sia oggetto di un contratto di fornitura software utente standard, trova applicazione il diritto d'uso conformemente al punto 14.3 ed esso è liberamente trasferibile. Il fornitore è obbligato a mettere a disposizione di Webasto il software necessario. È espressamente esclusa una retribuzione per uso multiplo. Il fornitore assicura che il software necessario è esente da virus o vizi simili.
- 14.5 Nel caso in cui un contratto di fornitura contenga delle attività di sviluppo pagate da Webasto (che sia un pagamento una tantum oppure attraverso il prezzo delle parti), i risultati dello sviluppo nella loro interezza, in particolare know-how, relazioni di prova e di sviluppo, suggerimenti, idee, schizzi, configurazioni, disegni, proposte, campioni, modelli, software compreso il codice sorgente, CAD inclusa la cronistoria ecc. (insieme "**risultati dell'attività**"), ottenuti o usati dal fornitore nel corso del contratto di fornitura, diventano proprietà di Webasto. Il fornitore assicura di poter acquistare e trasferire a Webasto i diritti relativi a risultati di ricerca passibili di diritti di tutela, in particolare su invenzioni. Il fornitore informerà Webasto immediatamente nel caso in cui risultati di sviluppo, in particolare invenzioni, siano tutelabili. Webasto ha il diritto di registrare diritti di tutela in nome e per conto proprio. Entro quattro (4) settimane dalla comunicazione del fornitore, Webasto può pretendere di rilevare i risultati tutelabili. Il fornitore è allora obbligato a trasferire immediatamente i suoi diritti a Webasto. Il fornitore potrà proseguire la registrazione per conto proprio e a sue spese, nel caso in cui Webasto decida di non procedere alla registrazione oppure Webasto non sia più interessato a un diritto di tutela già registrato. In tal caso, tuttavia, a Webasto resterà un diritto d'uso illimitato, gratuito e non esclusivo.
- 14.6 Qualora i risultati delle attività siano protetti da diritti d'autore del fornitore, il fornitore concede a Webasto il diritto non esclusivo, irrevocabile, trasmissibile, illimitato in termini di tempo, spazio e contenuto, di usare, modificare ed elaborare a proprio piacimento e gratuitamente questi risultati in tutte le loro forme d'uso. Nella misura in cui insorgano diritti di tutela o risultati di attività tutelabili nell'ambito delle prestazioni previste dal contratto di fornitura, valgono analogamente il punto 14.5 frase 1 e 2. Per diritti di tutela, diritti d'autore e/o diritti tutelabili contenuti nel risultato dell'attività già esistenti alla stipulazione del contratto di fornitura, Webasto riceve un diritto d'uso irrevocabile, illimitato in termini di tempo e spazio, non esclusivo e passibile di sottoliscenza che comprenda l'uso gratuito ai fini della produzione e dell'ulteriore sviluppo sia da parte di Webasto sia per Webasto da parte di terzi.

15. Contrassegno dei prodotti

Il fornitore è tenuto a contrassegnare gli oggetti di fornitura nel modo indicato da o concordato con Webasto. Oggetti di fornitura provvisti di marchio, contrassegno o con rispettiva dotazione di proprietà di Webasto o che sono imballati con imballaggio originale Webasto possono essere consegnati dal fornitore solo a Webasto oppure a un terzo designato da Webasto. Non è concesso al fornitore un diritto di uso del marchio e/o contrassegno di Webasto più ampio di questo. Nel caso in cui oggetti di fornitura contrassegnati con un marchio Webasto o con un contrassegno Webasto vengano respinti perché in tutto o in parte difettosi e/o contrassegnati difettosamente, il fornitore è tenuto a renderli inutilizzabili a proprie spese. In caso di violazione di uno degli obblighi succitati, Webasto ha diritto di cancellare immediatamente l'ordine, di farsi consegnare quanto ottenuto con la violazione e di chiedere il risarcimento del danno subito da Webasto.

16. Proprietà messa a disposizione

- 16.1 Tutti gli utensili, modelli, sagome, matrici, campioni, strumenti di misurazione, dispositivi, forme e software connesso, specifiche tecniche, in particolare disegni, informazioni confidenziali e dati di costruzione, a es. CAD, nonché altra documentazione connessa, attrezzatura, materiale o altri mezzi di produzione, che sono stati messi a disposizione del fornitore da Webasto o da clienti di Webasto, pagati per intero o in parte oppure che sono stati ammortizzati da Webasto o da clienti di Webasto, come pure tutti i rimpiazzi e le aggiunte, supplementi, accessori e manutenzioni sono e restano ovvero diventano proprietà di Webasto o del suo cliente (insieme "**proprietà messa a disposizione**"), se non concordato diversamente per iscritto, e sono ceduti al fornitore a titolo di prestito.

- 16.2 Proprietà messa a disposizione può essere usata per consegne a terzi solo previa autorizzazione scritta di Webasto. Il fornitore può usare la proprietà messa a disposizione solo per la produzione di oggetti di fornitura per Webasto e non per altri fini oppure permettere a terzi un uso siffatto.
- 16.3 Proprietà messa a disposizione deve essere chiaramente contrassegnata come proprietà di Webasto o del suo cliente e conservata in modo sicuro e separatamente dalla proprietà del fornitore e/o di terzi. Il fornitore è tenuto a mantenere in buono stato la proprietà messa a disposizione a spese proprie e, se necessario, a sostituirla. Il fornitore assume il rischio per la proprietà messa a disposizione, finché questa si trova in custodia o sotto il controllo del fornitore. Il fornitore è tenuto ad assicurarla a spese proprie per un importo che corrisponda al costo di rimpiazzo in caso di perdita, da pagare a Webasto o al suo cliente. Il fornitore cede tutti i suoi diritti al pagamento nei confronti dell'assicuratore a Webasto e Webasto accetta questa cessione. Il fornitore è tenuto a trattare con prudenza e senza rischi la proprietà messa a disposizione e a manlevare Webasto per quanto riguarda richieste di qualsiasi tipo, responsabilità, costi e danni derivati dall'installazione, l'uso, la conservazione o la riparazione della proprietà messa a disposizione o che sono ad essa collegata. Webasto e il suo cliente hanno il diritto di entrare nei locali dell'azienda del fornitore durante il normale orario di lavoro e di controllare la proprietà messa a disposizione e relativa documentazione.
- 16.4 Webasto ha il diritto di rimuovere in qualsiasi momento e senza addurre motivi e senza pagare la proprietà messa a disposizione dalla sede del fornitore o di richiederne la restituzione. Di fronte a una richiesta siffatta di Webasto, il fornitore è tenuto a restituire immediatamente la proprietà messa a disposizione e a prepararla per la spedizione oppure a consegnarla a Webasto o al suo cliente. Webasto risarcisce al fornitore spese di consegna adeguate. Al fornitore non spetta alcun diritto di ritenzione riguardo alla proprietà messa a disposizione, in particolare né a causa di crediti in sospeso né per altri motivi.

17. Fornitura di pezzi di ricambio

Per oggetti di fornitura montati in un prodotto per un autoveicolo e/o un altro prodotto di un cliente di Webasto, il fornitore è tenuto a garantire il fabbisogno di pezzi di ricambio di Webasto durante la produzione in serie e per quindici (15) anni dopo la fine della produzione in serie del cliente. Su richiesta del fornitore, Webasto gli comunicherà la data della fine della produzione in serie. Il prezzo è il prezzo di volta in volta attuale durante l'esistenza del contratto di fornitura, fissato nel contratto di fornitura, e durante almeno i primi 4 anni del periodo di 15 anni il prezzo alla fine della produzione in serie con aggiunti altri costi per imballaggio e lavorazione, che devono essere concordati. Se Webasto lo richiede, il fornitore è tenuto a mettere a disposizione manuali di funzionamento e manutenzione e altri materiali senza far valere ulteriori costi, al fine di supportare le vendite di pezzi di ricambio di Webasto.

18. Riservatezza

Le parti s'impegnano a trattare come segreto industriale e con riservatezza tutti i dettagli, le informazioni e/o i dati commerciali e tecnici, indipendentemente sotto quali forme disponibili, che non siano pubblicamente noti, di cui vengono a conoscenza per via dei rapporti d'affari e in particolare a non cedere o rendere comunque accessibili a terzi non autorizzati modelli, sagome, matrici, campioni, strumenti di misurazione, dispositivi, forme e software connesso, ad es. CAD, codici sorgente, specifiche tecniche, in particolare disegni, informazioni confidenziali e dati di costruzione e oggetti simili (insieme "informazioni confidenziali"). La riproduzione di dette informazioni confidenziali è consentita solo nell'ambito delle esigenze commerciali e delle normative in materia di diritti d'autore. Terzi autorizzati, subfornitori, procuratori e dipendenti devono impegnarsi di conseguenza. Solo previa autorizzazione scritta di Webasto, il fornitore ha il diritto di pubblicizzare il rapporto d'affari.

19. Riservato dominio

Se non concordato diversamente, la proprietà degli oggetti di fornitura da consegnare e di parti di essi passa a Webasto proporzionalmente come da loro produzione da parte del fornitore e da pagamento proporzionale da parte di Webasto e altrimenti a conclusione del pagamento. È escluso qualsiasi riservato dominio prolungato o ampliato del fornitore.

20. Utensili del fornitore

- 20.1 Il fornitore concede a Webasto l'opzione irrevocabile di ottenere in qualsiasi momento possesso e proprietà di utensili che sono necessari e speciali per la produzione degli oggetti di fornitura ("utensili necessari") dietro pagamento del valore attuale degli utensili necessari al netto di importi che Webasto ha già versato al fornitore o che sono stati ammortizzati dal prezzo degli oggetti di fornitura. Detta opzione non sussiste se il fornitore necessita degli utensili necessari per produrre gli altri suoi prodotti standard.
- 20.2 Il fornitore fornirà a Webasto tutte le informazioni tecniche di cui Webasto necessita per installare, montare o usare altrimenti gli utensili necessari. Fanno parte delle informazioni tecniche disegni di costruzione, d'insieme

dei componenti e di installazione come pure altra documentazione tecnica, verbali di test e risultati, dati, software e altre informazioni che si riferiscono a oggetti di fornitura e utensili. Webasto può, senza restrizioni e con riserva dei brevetti o diritti protettivi del fornitore, usare e pubblicare informazioni tecniche. Informazioni relative a costruzione e produzione soggette al diritto di proprietà intellettuale del fornitore, possono essere usate da Webasto solo a fini propri.

21. Clausola di compensazione del Gruppo

Webasto ha il diritto di compensare con e da crediti esigibili e non esigibili, anche futuri che spettano a Webasto SE oppure a una società cui Webasto SE partecipa indirettamente o direttamente con quote pari ad almeno il 50 % oppure che il fornitore ha nei confronti di una di queste società. Su richiesta, il fornitore verrà informato circa la quota sociale sussistente.

22. Termine del contratto

22.1 Webasto ha il diritto di risolvere i contratti di fornitura o parti di essi in qualsiasi momento e senza dover addurre motivi, tramite dichiarazione scritta che contenga un termine adeguato (di solito trenta (30) giorni). Le parti negozieranno poi un pagamento compensativo con l'obiettivo di rimborsare il prezzo di serie pattuito per oggetti di fornitura già pronti al netto di spese risparmiate e i costi diretti per prodotti non finiti e materie prime, che il fornitore ha prodotto oppure ordinato conformemente a pianificazione di consegne previste vincolanti. Entrambe le parti sono tenute al riguardo a minimizzare i costi, ad es. utilizzando materiali in altro modo.

22.2 Di fronte a fondamentali violazioni contrattuali da parte dell'altra parte, che non vengono eliminate entro un termine adeguato nonostante richiamo scritto, ciascuna parte ha il diritto di risolvere per giusta causa il contratto di fornitura senza preavviso oppure di recedere dal contratto di fornitura in tutto o in parte.

22.3 Per Webasto una giusta causa è data in particolare quando a) il fornitore manca di rispettare importanti scadenze direttamente successive, b) il fornitore viola ripetutamente e considerevolmente le norme Webasto relative alla qualità, c) viene aperta la procedura fallimentare sul patrimonio del fornitore oppure una procedura di concordato giudiziale o extragiudiziale oppure ne viene fatta relativa istanza (da parte del fornitore o da parte di un terzo, sempre che non si tratti di istanza illegittima), anche se detta istanza è stata rigettata per mancanza di massa, d) sussistono i motivi per l'apertura di una procedura fallimentare o di una procedura paragonabile sul patrimonio del fornitore oppure è stata avviata una procedura di esecuzione forzata contro l'intero patrimonio del fornitore o parte essenziale di esso, e) è in atto una modifica essenziale dell'assetto proprietario o di quote dell'azienda del fornitore, per via della quale Webasto non può ragionevolmente aspettarsi la prosecuzione del contratto di fornitura, f) il cliente di Webasto termina il contratto di fornitura relativo al prodotto in cui sono sinora confluiti gli oggetti di fornitura e g) la situazione patrimoniale del fornitore peggiora sostanzialmente e ciò mette in pericolo la stabilità della fornitura oppure il fornitore sospende i pagamenti. Ad eccezione del caso di cui al punto 22.3 f), il fornitore è tenuto a informare Webasto immediatamente per iscritto del verificarsi di uno degli eventi sopradescritti.

22.4 Nel caso in cui si ponga fine al contratto, su semplice richiesta di Webasto il fornitore è tenuto a consegnare a sue spese a Webasto la proprietà messa a disposizione nonché tutte le informazioni riservate, ivi comprese copie oppure, dietro richiesta di Webasto, a distruggerle e a confermarlo per iscritto a Webasto. In caso di termine del contratto di fornitura, Webasto ha inoltre il diritto di inoltrare tutte le informazioni dal rapporto di affari terminato, indispensabili a terzi per la produzione dei volumi ovvero degli oggetti di fornitura di Webasto oggetto di questo contratto di fornitura a detti terzi, sempre che le relative informazioni non siano tutelate da diritti di proprietà industriale. Sono fatte salve regole concordate relative al trattamento di risultati dell'attività, che restano in vigore anche dopo il termine del contratto di fornitura.

22.5 Le disposizioni dei punti da 10. a 14., 17., 18., da 22. a 24. continuano ad essere valide anche dopo il termine del contratto di fornitura.

23. Compliance, responsabilità sociale, sostenibilità

23.1 Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi in vigore e a non commettere o omettere azioni passibili di pena, in particolare per frode, malversazione, reati contro la concorrenza, compreso il controllo d'importazioni ed esportazioni, accettazione e corresponsione di vantaggi, corruzione attiva e passiva o altri reati di corruzione o delitti paragonabili di persone dipendenti del fornitore o di altri terzi. Di fronte a relative violazioni, spetta a Webasto il diritto di recesso o di disdetta senza preavviso del contratto di fornitura nonché il diritto di interrompere eventuali trattative al riguardo. Indipendentemente da quanto suddetto, il fornitore è tenuto a rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti che lo riguardano e riguardano il rapporto d'affari con Webasto, in particolare anche in merito alla protezione dei dati.

23.2 Per Webasto è inoltre essenziale che le attività imprenditoriali tengano conto della responsabilità sociale nei confronti dei propri dipendenti e della società. Ciò vale sia per Webasto che per i suoi fornitori. Il fornitore s'impegna pertanto a rispettare i seguenti standard:

- a) **Libertà sindacale, retribuzioni e prestazioni sociali, orari di lavoro:** è riconosciuto il diritto fondamentale di tutti i dipendenti di costituire sindacati e rappresentanze dei lavoratori e di aderirvi. Laddove detto diritto sia limitato da leggi locali, vanno promosse ovvero non impedito possibilità alternative e legali della rappresentanza dei lavoratori. Sono garantite pari opportunità e parità di trattamento a prescindere da origine etnica, colore della pelle, sesso, religione, nazionalità, orientamento sessuale, origine sociale o convinzioni politiche, sempre che ciò si basi su principi democratici e tolleranza nei confronti di opinioni diverse. Dipendenti vengono scelti, impiegati e promossi sulla base della loro qualificazione e delle loro capacità. Retribuzione e prestazioni sociali sono garantite conformemente ai principi di base dei salari minimi, straordinari e prestazioni sociali previste dalla legge. Gli orari di lavoro devono essere conformi alle leggi vigenti, agli standard del settore oppure alle relative convenzioni ILO. Gli straordinari dovrebbero essere dovuti solo su base volontaria e ai dipendenti deve essere concesso almeno un giorno libero dopo sei (6) giorni lavorativi successivi. Webasto rifiuta inoltre qualsiasi uso deliberato di lavoro forzato e obbligatorio, compresa la servitù da debito o il lavoro di detenuti involontario.
- b) **Prevenzione del lavoro infantile:** il fornitore garantisce per la propria azienda che la produzione ovvero la lavorazione degli oggetti di fornitura avviene ed è avvenuta senza lo sfruttamento del lavoro minorile ai sensi della Convenzione ILO n. 182 e senza violazione dei obblighi derivanti dall'applicazione di detta convenzione o di altre disposizioni nazionali o internazionali applicabili per la lotta allo sfruttamento del lavoro minorile. Il fornitore garantisce inoltre che la sua azienda e i suoi fornitori hanno assunto provvedimenti attivi e opportuni volti a escludere lo sfruttamento del lavoro minorile ai sensi della Convenzione ILO n. 182 nella produzione o lavorazione degli oggetti di fornitura da consegnare. Il fornitore provvederà a vincolare di conseguenza i suoi subfornitori e obbligherà i subfornitori a vincolare, a loro volta, i propri subfornitori, ed effettuerà controlli al riguardo. Webasto controllerà il contenuto di detta garanzia e, su richiesta di Webasto, il fornitore fornirà prova delle misure svolte.
- c) **Libera scelta dell'occupazione:** il fornitore non occuperà nessuno contro la sua volontà o lo costringerà a lavorare. I dipendenti devono avere la libertà di disdire il rapporto di lavoro nel rispetto di un termine adeguato. Non si può pretendere dai dipendenti che essi consegnino il proprio documento d'identità, passaporto o il proprio permesso di lavoro come premessa necessaria a lavorare.
- d) **Salute e sicurezza:** il fornitore garantisce, quale datore di lavoro, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sul luogo di lavoro nell'ambito delle disposizioni nazionali e supporta un continuo, ulteriore sviluppo volto a migliorare il mondo del lavoro.
- e) **Ecoresponsabilità generale, produzione e prodotti non inquinanti:** Webasto si impegna per una tutela dell'ambiente che combatte le cause all'origine, valuta già in anticipo le conseguenze di cicli produttivi e dei prodotti sull'ambiente e le fa confluire nelle decisioni imprenditoriali. Così facendo, processi produttivi e prodotti sono realizzati in una visione complessiva il più efficiente possibile in termini di risorse e di ecocompatibilità. Riguardo alla tutela ambientale, il fornitore agirà secondo il principio di prevenzione, prenderà iniziative per promuovere una maggiore ecoresponsabilità e promuoverà lo sviluppo e la divisione di tecnologie non inquinanti. In tutte le fasi della produzione, egli garantirà un'alta tutela ambientale. Ne fa parte un modo di procedere proattivo, al fine di evitare o ridurre al minimo le conseguenze d'incidenti con impatto negativo sull'ambiente. Sono particolarmente importanti al riguardo l'impiego e l'ulteriore sviluppo di tecnologie di risparmio di acqua ed energia – caratterizzate dall'uso di strategie volte a ridurre le emissioni, riciclaggio e ritrattamento.
- f) **Altri standard ambientali relativi ai prodotti:** tutti i prodotti fabbricati lungo la catena di distribuzione devono adempiere gli standard ambientali del rispettivo segmento di mercato. Ciò comprende tutti i materiali e le sostanze usati nella produzione. Sostanze chimiche e altre sostanze pericolose se rilasciate nell'ambiente, devono essere identificate. Per esse va approntato un piano di gestione di sostanze pericolose, di modo che, grazie a procedure idonee, esse siano trattate, trasportate, stoccate, ritratte o riciclate e smaltite in modo sicuro. Fornitori di materiale di produzione sono obbligati, al più tardi entro due anni dopo la stipulazione del contratto di fornitura, a introdurre un sistema di gestione ambientale certificato a norma ISO 14001, EMAS o uno standard paragonabile, a praticarlo per tutta la durata del rapporto d'affari con Webasto e a presentarne una relativa prova. In tempo utile prima della scadenza del periodo di validità deve esserne presentata nuovamente prova.

Il fornitore si obbliga inoltre, per oggetti di fornitura a) sotto forma di parti mobili (vale a dire dove almeno una (1) parte è mobile (ad es. cilindri pneumatici, motore elettrico), ma che non sono una macchina o un impianto, a fornire una dichiarazione del produttore conforme alla rispettiva base legale, b) sotto forma di macchine e impianti per la produzione (ad es. torni, impianto di montaggio, macchina automatica per l'imballaggio, banco di prova) a fornire la dichiarazione CE di conformità oppure una dichiarazione di conformità con standard paragonabile conforme alla rispettiva base legale, c) che rappresentino una sostanza pericolosa, a fornire la scheda con i dati di sicurezza conforme alla rispettiva base legale, nelle lingue tedesco o inglese oppure nella lingua nazionale del paese in cui la società Webasto committente ha la sua sede, d) sotto forma di materiali di fibra di ceramica e/o fibra di vetro, o che le contengono, a fornire una scheda con i dati di sicurezza conforme alla rispettiva base legale, nelle lingue tedesco o inglese oppure nella lingua nazionale del paese in cui la società Webasto committente ha la

sua sede. Il fornitore s'impegna inoltre a rispettare le norme, leggi e altre disposizioni in materia nel paese acquirente e di produzione, come ad es. le norme VDE per parti elettriche, la direttiva europea relativa ai veicoli fuori uso e il regolamento europeo sulle merci pericolose. Il fornitore è tenuto a esonerare Webasto da tutte le pretese di diritto pubblico o privato derivanti da una violazione di queste disposizioni. Il fornitore è tenuto a produrre ovvero consegnare tutte i certificati di collaudo e prove come concordato.

Webasto si aspetta inoltre dai suoi fornitori, nell'ambito del loro obbligo di diligenza, che siano evitati tutti quei minerali che provengono da fusioni in zone di conflitto. Sono considerati conflittuali quei minerali che a causa della loro estrazione, trasporto, commercio, trattamento / lavorazione oppure grazie alla loro esportazione appoggiano direttamente o indirettamente gruppi armati non governativi. Su richiesta di Webasto, devono essere inviate a Webasto informazioni circa le fusioni o raffinerie per minerali, come a es. stagno, tantalio, tungsteno e oro, usate dal fornitore o dai subfornitori. Webasto chiede inoltre ai propri fornitori di agire secondo il loro obbligo di diligenza lungo tutta la catena di distribuzione. Ne fa parte l'implementazione di misure volte a garantire che i minerali usati dal fornitore, nella fattispecie tantalio, stagno, tungsteno e oro non contribuiscano a finanziare o appoggiare direttamente o indirettamente conflitti armati.

- g) Promozione degli standard di sostenibilità nella catena di distribuzione:** il fornitore inoltre ai suoi fornitori i contenuti di questi standard di sostenibilità di cui al punto 23.2 da a) a e), li obbligherà di conseguenza e controllerà il rispetto degli standard di sostenibilità nella catena di distribuzione.

23.3 Webasto si riserva il diritto di verificare sul posto il rispetto, presso il fornitore, dei requisiti di cui al punto 23.2, tramite esperti interni e/o esterni solo previo avviso e in presenza di rappresentanti del fornitore, durante il regolare orario di lavoro e nel rispetto del diritto di volta in volta applicabile, in particolare della tutela dei dati. Prima dell'esecuzione di un audit, le parti stipulano un idoneo accordo di riservatezza, che corrisponda allo standard Webasto e concordano di comune accordo un contenuto e una portata adeguati dell'audit e i suoi tempi. Webasto farà sì che anche eventuali esperti esterni, incaricati da Webasto di eseguire l'audit, stipulino con Webasto un relativo accordo di riservatezza. Nell'ambito dell'audit non si prenderà visione di fascicoli personali, contratti di lavoratori, buste paga o altra documentazione sulla retribuzione, documenti relativi alla previdenza sociale o documenti paragonabili di questo tipo, a condizione che l'unità presso il fornitore in cui si svolge l'audit (società, stabilimento, ecc.) assicuri per iscritto che in buona fede non sono note circostanze che violino le leggi locali. Qualora il fornitore acconsenta a una presa in visione adeguata, essa avviene sempre in forma anonima e nel rispetto delle leggi di protezione dei dati rispettivamente applicabili. Le parti devono in precedenza concordare i dettagli della visione. Un eventuale audit si limiterà al controllo di sistemi e processi volti a prevenire, scoprire e impedire eventuali violazioni, a meno che le parti non concordino, nel singolo caso, qualcosa di diverso. Nell'ambito dell'audit non verranno fatte in nessun momento fotografie e/o copie, a meno che il fornitore non lo abbia prima permesso. In caso d'infrazioni evidenti e gravi, il fornitore non potrà tuttavia negare il suo consenso senza giusta causa.

24. Altre disposizioni generali

- 24.1 Indipendentemente dal punto 11.5, al fornitore spettano diritti di ritenzione solo nel caso in cui le sue contropretese siano state accertate definitivamente, siano indiscusse o riconosciute da Webasto. Il fornitore è inoltre autorizzato a esercitare il suo diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto giuridico.
- 24.2 Luogo d'adempimento è quello stabilimento e quella sede di Webasto in cui da contratto devono essere consegnati gli oggetti di fornitura da parte del fornitore.
- 24.3 Se non concordato espressamente diversamente in un contratto di fornitura, il contratto di fornitura, comprese le presenti CGC Webasto, sono soggetti al diritto dello stato (del paese) in cui si trova la sede dell'impresa Webasto committente. Sono escluse espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e le norme di conflitto nel diritto internazionale privato. Per tutte le controversie risultanti dal presente contratto di fornitura, Webasto e il fornitore convengono sulla competenza esclusiva del foro competente per la sede dell'impresa Webasto committente. L'impresa Webasto è inoltre autorizzata a presentare causa contro il fornitore anche davanti ai tribunali competenti per la sede del fornitore.
- 24.4 Qualora una delle disposizioni di queste CGC Webasto o degli altri accordi presi sia o diventi inefficace, resta invariata l'efficacia di queste CGC Webasto o degli altri accordi presi. Lo stesso vale se, una volta stipulato il contratto di fornitura, risulti una lacuna da integrare. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una che le si avvicini il più possibile nell'intenzione economica. Ciò vale anche in caso di lacuna contrattuale.